



Comitato esecutivo del 15 settembre 2015

Punto 3 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 3.1

Banca d'Italia - Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

Circolare n. 288 del 3/4/2015

Nota di chiarimenti

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI – CIRCOLARE N. 288 DEL 3/4/2015

Nota di chiarimenti

Nella presente nota vengono forniti alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari entrate in vigore l'11/7/2015.

TITOLO I – SOGGETTI E ATTIVITA'

CAPITOLO 1: AUTORIZZAZIONE

Sezione I (Disposizioni di carattere generale)

1. *Autorizzazione. Perimetro del gruppo di appartenenza. È stato chiesto di chiarire se ai fini della identificazione del perimetro del gruppo di appartenenza sia sufficiente fornire indicazioni sulla catena partecipativa dell'intermediario finanziario e sui paesi in cui il gruppo opera.*

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia valuta, tra l'altro, la qualità e la solidità finanziaria dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate nel capitale dell'intermediario finanziario sulla base di criteri predefiniti, tra i quali l'idoneità della struttura del gruppo di cui la società che richiede l'autorizzazione fa parte, a consentire l'efficace esercizio della vigilanza e uno scambio effettivo di informazioni. In tale ambito, ai fini di una compiuta descrizione del gruppo societario di appartenenza è necessario fornire una rappresentazione grafica del gruppo, con l'indicazione dei diversi rapporti partecipativi tra le società componenti, le attività svolte da queste ultime (incluse le componenti industriali), la loro localizzazione territoriale, i soggetti eventualmente vigilati e le relative autorità competenti.

2. *Diniego della autorizzazione. È stato chiesto di concedere ai confidi con volume di attività finanziaria superiore ai 150 milioni di euro ai quali sia negata l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo unico un congruo lasso di tempo per ridurre il volume di attività finanziaria al di sotto di tale soglia e dismettere le attività diverse dalla garanzia mutualistica e dalle attività connesse e strumentali al fine di potersi iscrivere nell'elenco ex art. 112 TUB.*

La richiesta si riferisce ad un aspetto puntualmente disciplinato dalla norma primaria. Si fa, infatti, presente che gli effetti del diniego dell'autorizzazione sono espressamente regolati dalla legge (art. 10, comma 5 del d.lgs. 141/2010) che prevede l'obbligo di deliberare la liquidazione della società ovvero di modificare il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge.

La comunicazione della Banca d'Italia del 12 giugno 2015 si limita a richiamare tale previsione (cfr. par. 4.3.2). La diversa disciplina prevista nella citata comunicazione del 12 giugno 2015 per i confidi con volumi di attività inferiori a 150 milioni di euro (par. 5.1.1) è

legata alla natura meramente facoltativa per tali confidi della possibilità di presentare istanza di autorizzazione per l'albo, ove già iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del "vecchio" TUB, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del dm 53/2015.

Pertanto, solo a questi ultimi può essere concesso, in caso di mancato accoglimento della domanda, di restare iscritti nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4 del "vecchio TUB", in attesa della costituzione dell'elenco ex art. 112 TUB, a condizione che abbiano definito un piano di rientro per tutte le attività diverse dalla garanzia collettiva fidi riservate ai confidi vigilati e ne abbiano concretamente iniziato l'attuazione.

Sezione IV (Assetto proprietario)

1. *Domanda di autorizzazione. È stato chiesto di chiarire se i requisiti dei partecipanti al capitale di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 del "vecchio TUB" debbano essere comprovati in occasione della presentazione dell'istanza di autorizzazione per l'iscrizione al nuovo albo pur in assenza di variazioni rispetto allo stato esistente. In caso di risposta affermativa è stato altresì chiesto di chiarire: i) come debba intendersi la prescrizione in base alla quale il socio deve indicare la provenienza delle fonti di finanziamento impiegate per l'acquisto della partecipazione; ii) come debba intendersi la prescrizione in base alla quale debbano essere presentati i patti parasociali in assenza di un obbligo normativo di renderli pubblici.*

La comprova dei requisiti di cui all'art. 19 TUB rappresenta una innovazione rispetto alla disciplina in precedenza applicabile agli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 "vecchio TUB", in quanto è stata introdotta con le modifiche introdotte dal d.lgs. 141/2010 e successive modificazioni.

Essa è, pertanto, obbligatoria anche per i partecipanti al capitale degli intermediari finanziari attualmente iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 "vecchio TUB" che non abbiano modificato la propria partecipazione rispetto alla situazione esistente prima della presentazione della domanda di iscrizione al nuovo albo, per espressa previsione dell'art. 10, comma 4, lett. b) del d.lgs. 141/2010.

Quanto alle ulteriori precisazioni richieste, si fa presente che:

- in assenza di modifiche nell'ammontare della partecipazione, i soci degli intermediari iscritti nell'elenco speciale possono non applicare la previsione relativa alla giustificazione della provenienza delle somme;
- nell'introdurre un sistema autorizzativo e obblighi informativi per l'acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale di intermediari finanziari e società finanziarie capogruppo, l'art. 110 TUB richiama l'art. 20 TUB, laddove prescrive l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in intermediari finanziari o in capogruppo o in una società che li controlla. La disciplina persegue l'obiettivo di evitare che gli azionisti rilevanti possano esercitare i loro poteri in pregiudizio della sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario e della capogruppo. Tali obblighi si applicano anche ai soggetti che partecipano al capitale di intermediari attualmente iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del "vecchio TUB".

2. *E' stato chiesto di confermare se agli intermediari finanziari attualmente iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 "vecchio TUB" e non appartenenti a gruppi bancari ma che sono comunque partecipati in misura rilevante da banche italiane o comunitarie, si applicano le esenzioni previste dal Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, parr. 6.1. e 6.2 ovvero se è necessario*

allegare all'istanza volta all'iscrizione nell'albo unico l'elenco dei soci rilevanti e la documentazione atta a comprovare la qualità dei partecipanti e la solidità finanziaria dell'acquisizione. In caso affermativo, è stato, altresì, chiesto di precisare le forme e le modalità con cui devono essere redatte le attestazioni in merito all'assenza di variazioni rispetto alle ultime valutazioni di onorabilità e correttezza effettuate dall'autorità competente e quale sia il soggetto tenuto a trasmettere l'attestazione.

Si conferma che le esenzioni previste dal Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, parr. 6.1. e 6.2 si applicano a prescindere dall'appartenenza o meno ad un gruppo bancario italiano della società richiedente l'iscrizione all'albo unico.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni che consentono di non comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità e correttezza previste nei parr. 6.1 e 6.2, le società che richiedono l'autorizzazione all'iscrizione all'albo possono limitarsi a comunicare alla Banca d'Italia l'elenco dei soci che detengono partecipazioni qualificate o di controllo e a produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del TUB per i partecipanti diversi quelli per cui è ammesso l'esonero.

La banca italiana o comunitaria che detiene una partecipazione qualificata o di controllo nell'intermediario dovrà in ogni caso trasmettere il verbale della seduta consiliare nel corso della quale è stata verificata l'assenza di variazioni rispetto alle ultime valutazioni di onorabilità e correttezza effettuate dall'autorità competente.

3. *Domanda di autorizzazione. Requisiti dei partecipanti al capitale. E' stato chiesto se il regime di esenzione previsto dal par. 6.1 del Titolo II, Capitolo I, Sezione II, in merito alla verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, può applicarsi al caso di un intermediario finanziario già iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art.107 del "vecchio TUB" che chiede l'iscrizione nel nuovo Albo unico ex art. 106 TUB se non sono intervenute modifiche nel suo assetto proprietario.*

Ai sensi del punto 3 del citato paragrafo 6.1, non è tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità il potenziale acquirente che detenga una partecipazione qualificata in soggetti – italiani e comunitari – sottoposti a requisiti analoghi a quelli previsti dalle disposizioni della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, tra i quali rientrano anche gli intermediari finanziari.

Ciò premesso, in fase di iscrizione all'albo unico, un intermediario finanziario già iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 "vecchio TUB" senza che siano intervenute modifiche nel suo assetto proprietario può beneficiare di tale esenzione.

Resta comunque fermo che, per fruire dell'esenzione, il potenziale acquirente deve attestare che non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima valutazione di onorabilità effettuata dall'autorità competente a tenore delle vigenti disposizioni.

4. *Domanda di autorizzazione. Requisiti dei partecipanti al capitale. È stato chiesto se in relazione al soggetto al vertice della catena partecipativa possano ritenersi già soddisfatti i requisiti di cui all'art. 19 del TUB (in particolare, i requisiti di correttezza e competenza professionale, onorabilità, solidità finanziaria, rispetto della normativa in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo) qualora detto soggetto sia una società quotata in un mercato regolamentato e sottoposta al controllo dell'autorità di settore.*

Il paragrafo 1 della Sezione IV rinvia al Titolo II, Capitolo 1, Sezione II per la definizione

dei criteri per la valutazione dei requisiti in capo ai partecipanti al capitale di un intermediario finanziario. Tali disposizioni individuano i casi in cui i partecipanti al capitale sono esentati dal comprovare i cennati requisiti. La circostanza che la società sia quotata in un mercato regolamentato e sottoposta a controllo dell'autorità di settore non rientra tra i casi di esonero previsti dalla disciplina citata. Inoltre, il soggetto al vertice della catena partecipativa che partecipi in via indiretta al capitale dell'intermediario finanziario può beneficiare dell'esonero dalla produzione della documentazione, qualora il partecipante diretto sia uno dei soggetti previsti dal par. 6.8 del Titolo II, Capitolo 1, Sezione II (banca italiana, società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario o finanziario, intermediario finanziario, SIM, SICAV, SICAF, SGR, IMEL, IP italiani).

5. *Domanda di autorizzazione. Requisiti dei partecipanti al capitale. E' stato chiesto di precisare se la verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza, competenza professionale e solidità finanziaria di una persona giuridica che detiene una partecipazione qualificata nell'intermediario debba essere effettuata dall'organo amministrativo di tale persona giuridica solo sui propri amministratori e non anche sui propri soci; in tale ambito è stato chiesto altresì se: i) il materiale necessario per condurre la verifica deve essere inviato alla Banca d'Italia direttamente dal socio qualificato persona giuridica o per il tramite della società che presenta istanza di autorizzazione all'attività; ii) quest'ultima, in caso di inerzia dei soci persone giuridiche interessati, abbia a disposizione strumenti per accelerare l'acquisizione di tali documenti.*

Nel caso in cui il detentore di una partecipazione qualificata al capitale di un intermediario finanziario sia una persona giuridica, la disciplina prevista dal Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, par. 6.4 e dall'Allegato A, Sezione II, punto 2) del medesimo Capitolo, stabilisce che i requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale devono essere posseduti da tutti i membri dell'organo amministrativo e dal direttore generale (ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti) del socio. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dall'organo amministrativo della società partecipante al capitale dell'intermediario, che dovrà assumere al riguardo una specifica delibera: i) secondo le modalità e la procedura indicate nel medesimo par. 6.4; ii) sulla base della documentazione prodotta da ciascun interessato e indicata nel richiamato Allegato A, Sezioni I e II.

Per quanto concerne la solidità finanziaria, si precisa che le informazioni da fornire (cfr. il citato Allegato A, Sezione III, punti 2) e 3), devono essere riferite alla persona giuridica che detiene la partecipazione nell'intermediario.

Il verbale della riunione dell'organo amministrativo concernente la verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale del socio persona giuridica e la documentazione concernente la solidità finanziaria vanno trasmessi alla Banca d'Italia per il tramite della società che richiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Resta comunque ferma, in presenza di partecipazioni indirette, la necessità di comprovare, secondo le modalità richieste dal Titolo II, Capitolo 1, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, correttezza, competenza professionale nonché di solidità finanziaria in capo all'eventuale socio qualificato persona fisica posto al vertice della catena partecipativa.

La Banca d'Italia, ai sensi delle disposizioni attuative della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, valuta la completezza della documentazione inviata ai fini dell'avvio del procedimento di autorizzazione (cfr. l'art. 2 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 e successive modifiche e integrazioni).

Sezione V e VI (Autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti o di *servicing* per le società di nuova costituzione ovvero per le società già esistenti)

1. *E' stato chiesto se ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB, gli intermediari finanziari possono assumere la forma della società consortile ex art. 2615-ter c.c.*

L'art. 2615-ter c.c. dispone che: “*Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V* ⁽¹⁾ *possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro*”.

Tale norma, a differenza di altre disposizioni, quali ad esempio l'art. 2519 c.c. in materia di cooperative, non opera un rinvio, nei limiti della compatibilità, alla disciplina delle società di capitali, lasciando quindi aperto il dibattito in ordine alle norme applicabili alle società consortili.

L'esigenza di coordinare le norme in tema di consorzi con quelle relative alle società ha dato luogo a distinti orientamenti giurisprudenziali, tra i quali sembra prevalere quello secondo cui alle società consortili si applicano in ogni caso le regole societarie relative al tipo prescelto, in quanto il rinvio implicito alle norme sulle società contenuto nell'art. 2615-ter c.c. rende inderogabili le norme societarie dettate a tutela degli interessi dei terzi o di interessi generali.

Ciò premesso, si ritiene che da un punto di vista di vigilanza non ci siano controindicazioni circa l'assunzione, da parte di intermediari finanziari ex art. 106 TUB, della forma della società consortile ex art. 2615-ter c.c. purché venga assunta una delle forme giuridiche richieste per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la propria attività (cfr. art. 107, comma 1, lett. a) ⁽²⁾).

2. *E' stato chiesto se la delibera assembleare con la quale viene modificato l'oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie può essere immediatamente iscritta nel registro delle imprese, con sospensione degli effetti sino al rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia.*

L'articolo 223- quater delle disposizioni di attuazione al codice civile dispone che “*Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.*

L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma è altresì legittimata, qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidità, a proporre istanza per la cancellazione della società medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la società, in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell'istanza si applica l'articolo 2332 del codice.”

Ne consegue che il notaio rogante potrà procedere all'iscrizione della delibera di modifica dello statuto solo una volta che alla società sia stato rilasciato il provvedimento di

¹ Snc., le Sas, le SpA, le Sapa, le Srl, ossia le società lucrative di forma commerciale.

² Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa.

autorizzazione.

3. *Requisiti degli esponenti aziendali. È stato chiesto di confermare che ai fini dell'iscrizione al nuovo albo unico di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 del “vecchio TUB”, non sia necessario comprovare i requisiti degli esponenti aziendali.*

Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all' art. 107 “vecchio TUB” che presentino istanza per l'iscrizione nel nuovo albo unico ex art. 106 TUB non sono tenuti a comprovare la sussistenza, in capo agli esponenti aziendali, dei requisiti di cui all'art. 26 del TUB, a condizione che non siano intervenute modifiche successive all'ultima verifica effettuata ai sensi della Circ. 216/2006 e comunicata alla Banca d'Italia. Questi intermediari possono limitarsi a comunicare alla Banca d'Italia che non sono intervenute modificazioni rispetto a tale ultima comunicazione.

4. *Programma di attività. E' stato chiesto quale sia il periodo da prendere in considerazione ai fini della presentazione della relazione previsionale sui profili tecnici e sull'adeguatezza patrimoniale da parte delle società attualmente già esistenti ed operative che intendono presentare istanza di autorizzazione in base alle disposizioni che regolano il periodo transitorio.*

Per le società già operative nell'esercizio in corso (2015) che presentano domanda di autorizzazione prima della chiusura contabile il triennio di riferimento per la redazione del programma di attività può avere ad oggetto il pre-consuntivo dell'esercizio 2015 (sulla base degli ultimi dati contabili disponibili - ad esempio a giugno - e delle previsioni di chiusura del bilancio) e i dati stimati per gli esercizi 2016 e 2017. Per le società che presenteranno istanza di autorizzazione dopo la chiusura dell'esercizio contabile 2015 sarà necessario fornire il consuntivo riferito a tale esercizio e i dati previsionali degli esercizi 2016-2017-2018.

5. *È stato chiesto se la domanda di autorizzazione presentata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 107 “vecchio TUB” non appartenenti a gruppi bancari debba essere corredata anche dal programma di attività, in quanto non espressamente elencato nel par. 4.2.2 della comunicazione della Banca d'Italia del 12/6/2015.*

La domanda di autorizzazione presentata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 “vecchio TUB” non appartenenti a gruppi bancari deve essere corredata anche del programma di attività conformemente alle previsioni dell'art. 107, comma 1, lett. d) TUB (“nuovo testo”), richiamato dall'art. 10, comma 4, lett. d), del d.lgs. 141/2010. Il programma potrà essere redatto nella forma semplificata descritta nel par. 4.2.1, lett b) della comunicazione della Banca d'Italia del 12.6.2015.

Sezione IX – Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. *È stato chiesto di chiarire quale percorso possa intraprendere un confidi con volumi di attività compresi tra 75 e 150 milioni che – autorizzato e iscritto nel nuovo albo – “maturi la consapevolezza di non poter raggiungere la nuova soglia dimensionale per fattori esogeni non imputabili alla sua struttura operativa o organizzativa” entro i 5 anni previsti dall'art. 4, comma 3, del dm 53/2015.*

Come già precisato nella comunicazione del 12 giugno 2015, la decadenza dell'autorizzazione interviene quando l'intermediario non abbia avviato l'operatività (cfr. art 107, comma 3 del “nuovo TUB”); *“la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali sarà invece applicata nel caso in cui i confidi in questione non abbiano raggiunto la soglia dimensionale di 150 milioni di euro nel termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo (cfr. art. 4, comma 3 del dm 53/2015)”*. Pertanto nella medesima comunicazione si auspica che *“al fine di evitare margini di aleatorietà, i confidi con volume di attività finanziaria compreso tra i 75 e i 150 milioni di euro, nell'adottare le proprie decisioni circa la presentazione della relativa istanza, valuteranno la concreta percorribilità di un idoneo sentiero di crescita in condizioni di sana e prudente gestione avendo riguardo all'effettiva possibilità non solo di aumentare i volumi operativi mantenendo prudenti criteri di accettazione del rischio, ma altresì di alimentare i fondi propri in misura corrispondente.”*

Ciò posto, proprio in considerazione delle possibili modifiche del contesto esterno in cui il confidi opera, la disciplina del decreto ministeriale sugli effetti della revoca (art. 4, comma 3) assegna un congruo lasso di tempo per raggiungere la nuova soglia dimensionale (5 anni), prevedendo che la revoca dell'autorizzazione per mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali intervenga solo al termine di tale periodo.

Va da sé che prima della scadenza dei 5 anni, ove ne ricorrano i presupposti, potranno essere attivate le ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dall'ordinamento ai sensi degli artt. 113ter TUB e della Sezione IX .

CAPITOLO 3: ATTIVITA' ESERCITABILI E PARTECIPAZIONI DETENIBILI

Sezione III (Attività connesse e strumentali)

1. *E' stato chiesto se le attività strumentali e connesse consentite dalla legge, che devono avere carattere di subordinazione rispetto alla principale, devono essere espressamente elencate oppure è sufficiente una frase generica che le definisce. E' stato altresì chiesto se le stesse devono essere espressamente elencate al momento dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, oppure possono essere oggetto di futura operatività.*

Il TUB richiede che l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività esercitabili ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2. Rimane poi nell'autonomia delle società e in conformità con le disposizioni civilistiche indicare le attività che le stesse intendono svolgere.

Ciò posto, in fase di iscrizione all'albo unico gli intermediari indicano espressamente nel programma di attività quali fra quelle connesse e strumentali intendono svolgere.

Inoltre, in caso ci siano variazioni significative che incidono sull'operatività o sull'assetto organizzativo dell'intermediario, tra cui va inclusa la variazione delle attività esercitate, gli stessi inviano tempestivamente un aggiornamento del programma di attività e della relazione sulla struttura organizzativa (cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione II e “Resoconto della prima consultazione delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, pubblicato sul sito della Banca d'Italia).

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

CAPITOLO 1 – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

Sezione II (Governo societario)

1. *Composizione, compiti e poteri degli organi sociali. È stato chiesto di confermare che le previsioni della Circ. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” in materia di delibere di urgenza del presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica (Parte Prima, Titolo IV; Capitolo 1, Sezione V, par. 2.2) siano applicabili anche agli intermediari finanziari pur in assenza di un espresso richiamo nella Circ. 288/2015.*

Pur in assenza di espresso richiamo, è consentito al presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica di un intermediario finanziario assumere, su proposta vincolante dell’organo esecutivo e in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell’organo presieduto, riferendo a quest’ultimo in occasione della prima riunione successiva.

Sezione V (Esteralizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi)

1. *È stato chiesto di consentire l’esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo alle Federazioni di categoria dei Confidi.*

La questione è già stata esaminata nel corso della consultazione, al cui resoconto si rinvia.⁽³⁾

In ogni caso, si rammenta che in via generale le funzioni aziendali di controllo possono essere affidate a intermediari finanziari, banche italiane, banche comunitarie, società di revisione. Nel caso di esternalizzazione della funzione di *compliance* o di *internal audit*, in esito alla consultazione è stato ammesso anche il ricorso ad altri soggetti a condizione che siano rispettate le condizioni previste dalla normativa, volte ad assicurare un adeguato livello di professionalità del potenziale *outsourcer*.

In particolare, nel caso di persone fisiche essi abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari; nel caso di persone giuridiche, gli amministratori abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari, ovvero sia dimostrato che la persona giuridica disponga di assetti organizzativi e di personale quantitativamente e qualitativamente adeguati, anche attraverso la presenza nella compagine aziendale di dirigenti che hanno maturato esperienze di controllo per almeno un quinquennio in banche o intermediari finanziari, per il corretto svolgimento delle funzioni di controllo assunte.

2. *È stato chiesto di specificare il contenuto della relazione redatta dalla funzione di revisione interna – o se esternalizzata dal referente aziendale – sulle funzioni operative importanti eventualmente esternalizzate, le carenze eventualmente riscontrate e le conseguenti azioni correttive adottate.*

³ Cfr. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/Resoconto_della_seconda_consultazione.pdf

Fermo restando che il contenuto specifico della relazione dipenderà dalla natura e dal contenuto delle verifiche in concreto effettuate, a titolo puramente esemplificativo, potranno essere esposte le caratteristiche delle funzioni esternalizzate, la natura e le finalità delle verifiche effettuate dalla funzione di revisione interna, nonché gli esiti delle stesse, anche alla luce degli esiti di eventuali verifiche effettuate in precedenza. Andranno altresì indicate le azioni proposte per la rimozione delle carenze eventualmente rilevate e i tempi stimati per la relativa attuazione.

3. *Disposizioni applicabili al referente per le funzioni di controllo esternalizzate. È stato chiesto di chiarire la portata del rinvio che la disciplina in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi fa al par. 2, lett. b) del medesimo Capitolo, in materia di disposizioni applicabili ai referenti per le funzioni di controllo esternalizzate.*

Il richiamo deve intendersi riferito al secondo alinea del par. 2 della Sezione III relativo ai responsabili delle funzioni di controllo (pag. III.1.15).

4. *Esternalizzazione. Sono stati chiesti alcuni chiarimenti sulla relazione da cui risulti il rispetto delle previsioni in materia di esternalizzazioni da allegare all'istanza di iscrizione secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 12 giugno 2015 e, in particolare: i. se sia prevista solo per gli intermediari non appartenenti a gruppo bancario; ii. quale sia il rapporto con la relazione redatta dalla funzione di revisione interna in merito ai controlli sulle funzioni operative importanti esternalizzate atteso il termine del 30 aprile previsto dalle disposizioni.*

Con riferimento al quesito sub i., si conferma che sono tenuti ad allegare la citata relazione all'istanza di iscrizione i soli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari.

Per quanto attiene al quesito sub ii., la relazione da allegare all'istanza di autorizzazione non coincide con quella che la funzione di revisione interna è tenuta a rendere entro il 30 aprile di ogni anno in merito ai controlli eseguiti sulle funzioni operative importanti esternalizzate. La relazione da trasmettere in sede di iscrizione all'albo unico mira infatti a fornire all'autorità di vigilanza, in tale occasione, un'attestazione circa la conformità complessiva delle esternalizzazioni in essere rispetto alle previsioni della nuova normativa sotto i profili contrattuale e organizzativo. In tale ambito, andrà fornita evidenza degli eventuali disallineamenti e delle misure che l'intermediario ha intrapreso o intende intraprendere per adeguarsi alle nuove prescrizioni e della tempistica necessaria. Resta fermo, per gli intermediari finanziari attualmente iscritti nell'elenco speciale di cui all' art. 107 «vecchio TUB», quanto previsto dalle disposizioni transitorie per l'adeguamento dei contratti di esternalizzazione in essere.

TITOLO IV

CAPITOLO 5 – RISCHIO DI CREDITO

Sezione I (Disciplina applicabile)

1. *Cambiamento ECAI. È stato chiesto di consentire anche agli intermediari attualmente iscritti nell'elenco speciale che, non avendo optato per il metodo standardizzato semplificato previsto dalla Circ. 216/2006, abbiano già effettuato tale scelta di poter confermare o modificare la scelta dell'ECAI di riferimento in sede di autorizzazione*

all'iscrizione nel nuovo albo.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento n. 575/2013, Parte Tre, Titolo II, Capi 1, 2, e in particolare l'art 138 sull'uso dei giudizi delle ECAI per la determinazione dei fattori di ponderazione del rischio, gli intermediari finanziari (inclusi i Confidi) attualmente iscritti nell'elenco speciale che intendono confermare o modificare l'ECAI di riferimento, ne danno comunicazione in occasione della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'iscrizione nel nuovo Albo, indicando le motivazioni della scelta.

CAPITOLO 12 – GRANDI ESPOSIZIONI

Sezione II (Disposizioni specifiche)

1. *Trattamento preferenziale delle esposizioni con scadenza al giorno successivo. È stato chiesto di chiarire se la ponderazione favorevole dello 0% applicabile alle esposizioni verso banche, SIM e intermediari finanziari diverse dagli elementi computabili nei fondi propri con durata originaria non superiore al giorno lavorativo successivo e non denominate in una principale valuta di scambio possa applicarsi anche ai conti correnti bancari, alla luce della loro natura a vista.*

Il trattamento di favore previsto dal par. 3 non è applicabile ai conti correnti bancari, atteso che la loro natura a vista non li rende equiparabili a esposizioni con durata originaria non superiore al giorno lavorativo successivo.

In ogni caso la disciplina richiamata non è applicabile alle esposizioni denominate in euro o in un'altra principale valuta di scambio.

2. *Gruppo di clienti connessi. È stato chiesto di chiarire se, nel caso in cui sussista una connessione economica (ai sensi del par. 4) tra un cliente e un soggetto terzo, le liberatorie firmate dal cliente possano essere estese al soggetto terzo (ad esempio, CR e privacy).*

Si fa presente che la rilevazione della connessione tra clienti è finalizzata alla valutazione dell'esposizione complessiva nei confronti del medesimo gruppo di clienti ai fini del rispetto dei limiti in materia di grandi esposizioni e non assume rilievo ai fini del rispetto di altre normative settoriali. L'eventuale connessione, inoltre, rileva esclusivamente ove sussista tra clienti dell'intermediario finanziario, non già tra un cliente e soggetti terzi che non siano anch'essi clienti.

TITOLO VII – ALTRI SOGGETTI FINANZIARI

CAPITOLO 1: CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI)

Sezione III (Operatività)

1. *È stato chiesto, in relazione all'individuazione della sottoclasse "intermediari minori" (Titolo IV, Capitolo 14, Sezione III, par. 2), se i confidi con un attivo, così come definito dalla medesima Circolare, compreso tra i 150 ed i 250 milioni di euro possano rientrare nella sottoclasse e quindi beneficiare delle relative semplificazioni operative avuto riguardo a due specifiche cause di esclusione dalla sottoclasse: "l'attività di concessione di finanziamenti, in via prevalente o rilevante, nella forma del rilascio di garanzie" e "l'attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione di fondi pubblici".*

I Confidi con attivo, come definito dalla Circolare 288, inferiore a 250 milioni di euro, al pari degli altri intermediari finanziari iscritti nell'albo unico possono essere classificati nella sottoclasse degli "intermediari minori" e beneficiare delle relative semplificazioni operative in conformità a quanto disposto dalla medesima Circolare.

In particolare, con riferimento alle cause di esclusione richiamate dal quesito, si rappresenta che l'esclusione dalla sottoclasse "intermediari minori" prevista per i soggetti che svolgono attività di concessione di finanziamenti in via prevalente o rilevante nella forma del rilascio di garanzia non si applica ai confidi, per i quali la prestazione di garanzia collettiva rappresenta l'attività prevalente in base a una specifica previsione di legge ⁽⁴⁾, la quale specifica il contenuto dell'attività stessa (*l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario*) e delinea per questi soggetti uno speciale regime di limitazioni operative.

Resta invece fermo che, qualora gli stessi confidi svolgano "attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione di fondi pubblici", al pari degli altri intermediari finanziari non possono qualificarsi come intermediari minori e conseguentemente non possono beneficiare delle relative semplificazioni operative, in ragione delle particolari cautele che la gestione di fondi pubblici richiede.

⁴ Cfr. art. 13 del D.L. n. 269 del 30.9.2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 24 novembre 2003.